

Articolo 2, DL Ristori quater.

**Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel
mese di dicembre**

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

AMBITO SOGGETTIVO

A. Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Anche qualora abbiano intrapreso attività d'impresa, arte o professione dopo il 30 novembre 2019

- 1) Con domicilio fiscale, sede operativa o sede legale nel territorio dello Stato;
- 2) Con ricavi o compensi nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore del Decreto inferiori a 50 milioni;
- 3) Con riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto a novembre 2019

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

B. Indipendentemente dal calo del fatturato e dai ricavi dell'esercizio precedente, la disposizione ha efficacia anche per tali soggetti:



- 1) Soggetti esercenti attività economiche incluse nell'Allegato 1, così come rivisto dal DL 149/2020, con sede legale, domicilio fiscale o **sede operativa in tutto il territorio nazionale**;
- 2) Ristoranti con domicilio fiscale, sede operativa o sede **legale in zona rossa o arancione**;
- 3) Soggetti esercenti attività economiche incluse nell'Allegato 2 al DL 149/2020 a patto che abbiano la sede legale, il domicilio fiscale o la sede operativa **in zona rossa**;
- 4) Agenzie di viaggio, tour operator o soggetti che esercitano attività alberghiera in **zona rossa**.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

AMBITO SOGGETTIVO

Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a

E le LIPE?

- 1) Versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- 2) Versamenti IVA;
- 3) Contributi previdenziali e assistenziali

E i contributi di artigiani e commercianti nonché quelli di professionisti?

I versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, o in quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

Articolo 8, DL Ristori quater.

Ampliamento dei soggetti esenti dal versamento della II rata IMU

Ampliamento dei soggetti esenti dal versamento della II rata IMU

L'esenzione dal versamento della seconda rata IMU prevista dal DL Agosto all'art. 78, dal DL 137/2020 all'art. 9 e dal DL 149/2020 all'art. 5, viene estesa a tutti i **soggetti passivi d'imposta, alle medesime condizioni previste da ciascun articolo**, e in particolare:

- Ai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario (anche detto "nudo proprietario"),
- ai locatari (utilizzatori) per gli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione;
- Ai concessionari di aree demaniali in regime di concessione;
- ai genitori assegnatario dell'ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.

Art. 4

→ Modifica l'art. 68 co.3 DL18/2020

← Rinvio pagamento rate in scadenza nel 2020

Posticipate dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021

- ✓ Rottamazione ter (art. 3 DL 119/2018)
- ✓ Rottamazione risorse UE art.5 DL 119/2018
- ✓ saldo e stralcio art. 1 co. 145 ss. L. 145/2018

Art. 7

→ Modifica l'art. 19 DPR 602/73

← Modifica disciplina Dilazione ruoli

A seguito della presentazione della D di Dilazione e fini alla data di rigetto/decadenza:

- ✓ sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
- ✓ non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
- ✓ non possono essere avviate nuove procedure esecutive

← ✓ Modifica co. 1 quater

✓ Nessuna dilazione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis DPR 602/73 se tale verifica è antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione

← ✓ Inserito nuovo co. 1-quater 1

✓ Il pagamento della prima rata della dilazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate salvo sia ormai irreversibile (a causa ad es. incanto con esito positivo o istanza di assegnazione)

← ✓ Inserito nuovo co. 1-quater 2

Novità applicabili solo alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater

Decreto Ristori-quater

Modifiche transitorie

- ✓ La situazione di obiettiva difficoltà del richiedente la dilazione deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro (non 60,000).
- ✓ Decadenza solo se mancato pagamento di dieci rate non consecutive (non 5)
- ✓ I carichi dei piani di dilazione decaduti prima dell'8 marzo 2020 possono essere nuovamente dilazionati presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Dilazioni chieste dalla data di entrata in vigore del decreto Ristori quater fino al 31/12/2021

- ✓ possono richiedere nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Soggetti decaduti da rottamazione ter, definizione risorse UE e saldo e stralcio alla data del 31 dicembre 2019